

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ROSTELLATO

Istituzione del Registro unico degli assistenti alla persona

Presentata il 9 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il livello di modernizzazione del mercato del lavoro dipende anche all'andamento dell'occupazione femminile. Tale aspetto rappresenta una condizione imprescindibile per favorire lo sviluppo economico e il benessere sociale. In un'ottica di aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di miglioramento della qualità della vita di tutte le persone, è necessario ripensare alle politiche di conciliazione e di organizzazione dei servizi e delle imprese.

Le difficoltà di conciliare tempi di vita e di lavoro fanno di questo tema una priorità « sociale », non più solo individuale. Le imprese si trovano a operare in un contesto caratterizzato sempre più da cambiamenti sociali, culturali e demografici che spesso comportano richieste da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che vanno a incidere sulle modalità di organizzazione del lavoro.

Possiamo affermare, quindi, che nell'odierna società italiana i *baby-sitter* e i badanti hanno un ruolo sempre più impor-

tante all'interno di un numero crescente di famiglie. Da un lato, infatti, poiché è ormai piuttosto comune che entrambi i genitori lavorino, i *baby-sitter* passano spesso una buona parte della giornata con i bambini loro affidati, avendo così un ruolo importante per lo sviluppo psicologico e mentale di questi ultimi. Lo stesso dicasi per chi presta assistenza a un soggetto bisognoso di cure.

In tale contesto vi è la necessità di garantire *standard* di preparazione e di professionalità che siano i migliori possibili per queste figure che stanno assumendo così tanta importanza sul piano sociale. Inoltre vi è la necessità, fermo restando che è del tutto naturale affidare un proprio caro, infante o anziano, a un parente o a un amico di massima fiducia, di garantire un minimo di regole a un mercato lavorativo ormai sempre più caotico e segnato dal fenomeno del lavoro irregolare. Queste sono le ragioni delle disposizioni previste dalla

presente proposta di legge, che si compone di nove articoli.

Nell'articolo 1 si istituisce il Registro unico degli assistenti alla persona, si individuano i soggetti che possono iscriversi a esse e si disciplinano la sua tenuta e la sua gestione; all'articolo 2 sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione; all'articolo 3 sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di iscrizione; all'articolo 4 è disciplinato il corso di formazione professionale e sono stabilite le sue modalità di svolgimento; all'articolo 5 sono previste le modalità per il mantenimento dell'iscrizione e le cause di decadenza; all'articolo 6 sono individuate le cause di cancellazione;

all'articolo 7 sono stabilite le modalità di accesso al Registro da parte degli utenti; all'articolo 8 sono introdotte nuove agevolazioni fiscali per chi instaura un rapporto di lavoro con personale iscritto nel Registro; all'articolo 9 è stabilita la copertura finanziaria.

Con le norme proposte si raggiungono tre obiettivi importanti: garantire alla famiglia la possibilità, in assenza di un soggetto dello stesso nucleo familiare, di affidare i propri cari a persone estranee, ma preparate e competenti, promuovere il lavoro femminile attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e garantire un concreto sostegno alle politiche familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Registro unico degli assistenti alla persona).

1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di tutelare il lavoro femminile è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro unico degli assistenti alla persona, di seguito denominato « Registro ». Nel Registro sono iscritti i soggetti che svolgono l'attività professionale di *baby-sitting* o di assistenza in genere alla persona, anche disabile.

2. Il Registro è reso disponibile nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile da parte di chiunque ne abbia interesse. Il Registro può inoltre essere reso disponibile in forma digitale o cartacea presso le sedi dei comuni, delle province, delle regioni, dei centri per l'impiego, delle associazioni di categoria e delle associazioni sindacali del settore, dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei patronati.

3. Gli enti locali e in particolare i comuni, anche attraverso i municipi o in collaborazione con le associazioni del settore operanti nel territorio di competenza, sono tenuti a garantire la più ampia diffusione e pubblicità del Registro e delle agevolazioni previste in caso di assunzione di personale iscritto in esso.

4. La tenuta e la gestione del Registro sono demandate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è tenuto inoltre a stabilire, in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, le competenze e il percorso formativo, anche continuativo, necessari per l'iscrizione nel Registro stesso.

ART. 2.

(Requisiti per l'iscrizione nel Registro).

1. Possono presentare domanda di iscrizione nel Registro tutti i soggetti residenti o domiciliati nel territorio nazionale, che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni di età;
- b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- c) aver frequentato un corso di formazione professionale per assistenti alla persona, in qualità di *baby-sitter* o di badante, ai sensi dell'articolo 4;
- d) possedere, in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il permesso di soggiorno, anche in corso di rinnovo, valido ai fini dell'esercizio di un'attività lavorativa.

ART. 3.

(Modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro).

1. La domanda di iscrizione nel Registro, redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, può essere presentata presso il citato Ministero ovvero presso gli enti accreditati per la formazione di cui all'articolo 4.

2. Nella domanda di iscrizione di cui al comma 1 devono essere inoltre dichiarate:

- a) la disponibilità al lavoro;
- b) la disponibilità a effettuare un corso di formazione.

3. Se dall'esame delle informazioni contenute nella domanda la persona risulta idonea all'iscrizione, essa è contattata direttamente dall'ente accreditato per la formazione per fissare un colloquio conoscitivo al fine di predisporre la scheda personalizzata contenente il profilo da inserire nel Registro e di individuare il corso di formazione necessario.

ART. 4.

(Corso di formazione professionale e modalità di svolgimento).

1. Il corso di formazione professionale per gli assistenti alla persona prevede due distinti percorsi per le attività di *baby-sitting* e di badante ed è tenuto da enti accreditati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità stabilite in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Al termine del corso è verificata l'idoneità alla mansione da svolgere e, in caso di parere favorevole, è rilasciato un attestato di partecipazione al corso stesso.

ART. 5.

(Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento del Registro).

1. L'iscrizione nel Registro ha validità illimitata condizionata all'aggiornamento periodico di cui al comma 2.

2. L'iscritto nel Registro è tenuto a fornire ogni comunicazione utile ai fini dell'aggiornamento del proprio profilo e delle cause che ne possono determinare la sospensione o la decadenza, che sono stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

3. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il mantenimento dell'iscrizione nel Registro è altresì subordinato alla validità del permesso di soggiorno.

ART. 6.

(Cancellazione dal Registro).

1. Il soggetto iscritto può presentare richiesta di cancellazione dal Registro presso gli enti accreditati per la formazione.

2. La cancellazione dal registro può inoltre essere effettuata d'ufficio nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, e nei casi previsti

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

ART. 7.

(Accesso al Registro).

1. I soggetti che intendono consultare il Registro per assumere un assistente alla persona possono farlo direttamente collegandosi al sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 2, selezionando la regione e il comune nei quali è richiesta la prestazione.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 non dispongono di un collegamento *internet* possono recarsi personalmente nelle sedi dei comuni, delle province, delle regioni, dei centri per l'impiego, delle associazioni di categoria e delle associazioni sindacali del settore, dei CAF e dei patronati e chiedere di visionare il Registro ai fini della selezione.

3. L'ente accreditato per la formazione è tenuto a chiedere ai soggetti che fruiscono dell'assistenza alla persona una valutazione della prestazione, secondo modalità stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

ART. 8.

(Deduzione del reddito imponibile).

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:

«*b-bis*) le spese documentate relative alla retribuzione e ai contributi previdenziali degli assistenti alla persona iscritti nel Registro unico degli assistenti alla persona, per un importo complessivamente non superiore a 15.000 euro annui, se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare in-

dividuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non supera 60.000 euro ».

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche della famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0049410